

Prot. n. 2015/59004

Reggio Emilia, 19 novembre 2015

Trasmesso via e-mail  
n. 1 allegato

Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia  
Ai consiglieri provinciali

LORO SEDI

**OGGETTO: Adempimenti in merito alla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori relativa all'anno 2014 (dichiarazione dei redditi 2015).**

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia, gli Amministratori provinciali in indirizzo sono tenuti a produrre:

- a) Copia della dichiarazione dei redditi 2015 (relativa all'anno 2014);**
- b) Attestazione annuale delle variazioni intervenute rispetto alla situazione patrimoniale dichiarata all'inizio del mandato amministrativo (art. 3, L. 441/1982).**

Si fa presente che L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che devono essere pubblicate nella sezione del sito "Amministrazione trasparente", le copie integrali delle dichiarazioni dei redditi di ciascun Amministratore e dei familiari consenzienti riportanti la cancellazione dei dati sensibili.

Si chiede pertanto che gli Amministratori procedano all'oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, quali ad esempio lo stato civile ed il codice fiscale, oltre a quanto sotto specificato. Il Garante per la protezione dei dati personali nelle *"Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* del 15 maggio 2014, paragrafo 9 b) pag. 24, prevede espressamente che siano oscurate le informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile come, fra l'altro, le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possano essere indicati figli disabili;
- spese mediche di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso ;

- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 381/1970;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

All'oscuramento dei dati non pertinenti occorre provveda direttamente il dichiarante interessato, non essendo opportuno che l'ufficio intervenga in tale ambito, fermo restando la disponibilità a fornire i necessari chiarimenti.

Per il coniuge, i figli ed i parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti in linea retta cioè figli dei figli anche non conviventi) gli Amministratori sono tenuti a chiedere, verbalmente, la disponibilità al rilascio delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale di ciascun parente.

Nell'ipotesi in cui **il coniuge, i figli ed i parenti di secondo grado:**

- + **non rilascino le dichiarazioni:** l'Amministratore attesterà semplicemente che i parenti interpellati non consentono il rilascio della documentazione e le attestazioni relative alla consistenza del patrimonio (vedi pag. 7 dove si riporta un esempio pratico). Il garante della privacy ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett.f), del decreto legislativo 33/2013;
- + **siano consenzienti e rilascino le dichiarazioni:** l'Amministratore dovrà produrre, per ciascun parente consenziente, la dichiarazione dei redditi e l'attestazione in merito alla consistenza del patrimonio oscurando i dati sopra indicati.

Si chiede cortesemente che tutta la documentazione sia compilata e sottoscritta in modo intellegibile tale da poter essere integralmente pubblicata sul sito web della Provincia di Reggio Emilia come previsto dall'Autorità Anticorruzione e dal Garante dei dati personali.

Per completezza di informazione si riportano in nota i riferimenti normativi.

Si trasmette pertanto in allegato il fac-simile delle dichiarazioni che dovranno essere consegnate, unitamente alle copie delle dichiarazioni dei redditi indicate, al Segretario Generale

**entro il 10 dicembre 2015.**

La documentazione richiesta va trasmessa brevi manu, via posta oppure inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria.consiglio@provincia.re.it](mailto:segreteria.consiglio@provincia.re.it)

L'U.O. Attività amm.ve e assistenza agli organi (dott.ssa Silvia Ferrari tel. 0522/444182) è a disposizione per gli eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
F.to dott. Alfredo L.Tirabassi

### **Riferimenti normativi:**

- Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- Statuto della Provincia di Reggio Emilia, art. 25, adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 40 del 15 aprile 2004;
- Regolamento provinciale per la pubblicità della situazione patrimoniale, adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 122 del 29 ottobre 2007;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 1, comma 35, lett c) della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
- Deliberazione C.I.V.I.T. n. 65/2013;
- Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014.